

**FINORA DIREZIONI REGIONALI E TRIBUNALI DI DIVERSO AVVISO, CAOS NELLE SCUOLE**

## E sull'organizzazione del lavoro si va verso il rinvio

*Dopo l'intesa, in arrivo la circolare che opta per la contrattazione in materia*

**DI MARIO D'ADAMO**

**I**l ministero dell'istruzione intende affrontare di petto la questione delle materie sulle quali è ancora possibile attivare la contrattazione integrativa d'istituto, dopo che sono intervenute opposte pronunce giurisdizionali e posizioni divergenti di almeno due uffici scolastici regionali, quello del Veneto e quello della Toscana. E dopo che la scorsa settimana è stato sottoscritto l'accordo di Palazzo Chigi proprio sull'attuazione della riforma Brunetta. In tal senso, dovrebbe essere emanata a ore una circolare che dovrebbe ricalcare nei contenuti quella della Toscana. Gli artt. 5, secondo comma, e 34, primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nella versione voluta dal ministro Brunetta con il suo decreto legislativo n. 150/2009, assegnano in via esclusiva ai dirigenti «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro», fatta salva la sola informazione, e sottraggono alla contrattazione di qualsiasi livello «le materie attinenti all'organizzazione degli uffici». La formulazione delle norme è chiara, non altret-

tanto la loro decorrenza. La direzione regionale della Toscana è intervenuta con un'interpretazione secondo cui la contrattazione integrativa d'istituto, fino a quando non sarà stipulato un altro contratto nazionale che la escluda, continua a essere operativa su tutte le materie previste dall'art. 6 del vigente contratto scuola, quindi anche sulle modalità di impiego del personale (nota del 31 gennaio 2011, prot. n. 1734). La stessa posizione è stata assunta da diverse decisioni di alcuni giudici del lavoro (a Salerno, Torino, Trieste, ecc.). In tal senso è orientato anche il ministero, proprio dopo l'intesa di Palazzo Chigi che ha bloccato l'applicazione delle fasce di merito, e ha rinviato a un apposito accordo in sede Aran l'applicazione delle nuove relazioni sindacali. Nel mirino anche quelle per l'organizzazione degli uffici. Il tribunale di Pesaro ha sposato invece la tesi opposta, accogliendo in un giudizio di secondo grado il ricorso del comune di Pergola contro la decisione di primo grado che dichiarava antisindacale la condotta tenuta in fatto di destinazione di alcu-

ne lavoratrici a determinate mansioni, senza la preventiva concertazione sindacale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Per i giudici pesaresi la nuova organizzazione è immediatamente efficace e decorre dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, e cioè dal 15 novembre 2009 (sentenza n. 417/2010), non essendo stabilito alcun periodo transitorio durante il quale continua l'operatività delle vecchie procedure contrattuali. Anzi, le clausole eventualmente ancora in contrasto con il nuovo ordinamento sono nulle e sono sostituite di diritto con quelle introdotte dalla legge (art. 40, comma 3-quinquies, del d.lvo n. 165). E quanto prevede uno schema di interpretazione autentica presentata nel consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso dal vulcanico ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Ed è quanto ha sostenuto anche la direzione regionale dell'istruzione del Veneto, per la quale le modalità di utilizzazione del personale e la sua assegnazione alle sezioni staccate e ai plessi sono competenza esclusiva del dirigente scolastico e la contrattazione integrativa su di esse deve essere sostituita dall'informazione (nota del 13 gennaio 2011, prot. n. 439).

Intanto, nelle scuole regna la confusione. E anche la contestazione tra dirigenti scolastici e Rsu, l'un contro l'altro armati. La circolare del ministero dovrebbe fare finalmente chiarezza.

—©Riproduzione riservata—

